



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 18 del 12 DIC. 2022

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina per l'Ufficio di Segreteria Generale.

L'anno duemilaventidue, il giorno DO DIEI del mese di DICEMBRE,
alle ore 10:30, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario ad Acta Dott. Vincenzo Raitano, nominato con D.A. n. 637/S.3/2022 del 06 Dicembre 2022 con i poteri del Consiglio Metropolitano, con la partecipazione del Segretario Generale Rossana Carrubba;

VISTO il Decreto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 3 – n. 637/S.3/2022 del 06 Dicembre 2022 di nomina del Dott. Vincenzo Raitano, in qualità di Commissario ad Acta per l'adozione degli atti in sostituzione del Consiglio Metropolitan;

VISTA la L.R. n° 15/2015 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n° 48/1991 e n° 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mmm.ii.;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;


DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

Commissario ad Acta, Dott. Vincenzo Raitano, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n° 44/1991.

Messina, 12.12.2022

Il Commissario ad Acta
Dott. Vincenzo Raitano





CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione del Commissario ad acta ,
con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO

Su proposta del Sindaco Metropolitano

OGGETTO: approvazione schema di convenzione fra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina per l'ufficio di segreteria generale.

PREMESSO CHE

- la Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2012, e ss. mm. ii., recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", ha istituito i Liberi consorzi e le Città metropolitane.
- che, ai sensi della medesima legge, art. 13 comma 1, il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo;
- che in base all'esito della consultazione elettorale del 12 giugno 2022 in data 16 giugno 2022 è stato proclamato eletto il Sindaco del Comune di Messina dott. Federico Basile e, dunque il Sindaco del Comune di Messina ex lege ha assunto anche il ruolo di Sindaco metropolitano per il mandato amministrativo 2022-2027;
- in relazione alla Città metropolitana l'art. 21 della suddetta legge regionale disciplina la figura del Segretario degli enti di area vasta stabilendo che " *Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.* "
- con decorrenza 1 novembre 2022 il Segretario Generale del comune di Messina dott.ssa Rossana Carrubba, a seguito dell'avvio della procedura di nomina del Segretario, assumerà servizio presso la Città Metropolitana di Messina.

ATTESO CHE

- è intenzione del Comune di Messina continuare ad avvalersi, dell'esperienza professionale, della elevata competenza tecnica della dott.ssa Carrubba che negli anni di servizio prestati presso il comune di Messina ha acquisito la conoscenza approfondita delle problematiche che interessano il comune medesimo, svolgendo altresì le funzioni di direttore generale.
- la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina intendono dunque dar luogo a una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario generale, così da conseguire il vantaggio in termini di efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni, dell'esperienza professionale e delle conoscenze acquisite dalla dott.ssa Carrubba e conseguire al contempo risparmi di spesa;

-nel rispetto delle disposizioni del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali e in particolare di quanto previsto dall'art. 19, le prestazioni lavorative del Segretario comunale, saranno articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun ente il tempo necessario ad assicurare che le funzioni del Segretario siano svolte in maniera efficiente ed efficace ;

- la convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale costituisce, allo stato attuale, una soluzione organizzativa flessibile e adeguata rispetto alle esigenze e funzionalità degli enti;

CONSIDERATO CHE:

- la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;

- ai sensi della suddetta legge, viene riconosciuta alla Città Metropolitana la medesima capacità auto-organizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;

- l'art.3 della legge 15/2015 prevede che lo statuto degli enti di aria vasta disciplini i rapporti tra i comuni compresi nel territorio della Città metropolitana, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

- lo strumento della convenzione rappresenta lo strumento tipico per regolare le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie con cui i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

PRESO ATTO CHE

- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e che tali tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.

-l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale

DATO ATTO che il Segretario titolare della costituenda convenzione, dott.ssa Carrubba ha manifestato la propria disponibilità ad assumere detto incarico convenzionato

VISTO l'allegato schema di convenzione, contenente le condizioni e le modalità che regolano i

rapporti tra le parti e ritenuto di poterla approvare in quanto espressione della volontà di questo Consiglio comunale, nel testo che si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare le necessarie determinazioni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, nonché procedere all'approvazione del sopraccitato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e la Città Metropolitana di Messina;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ; • lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 465/1997;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;

PROPONE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di svolgere, per le ragioni indicate in premessa, in forma associata, il servizio di segreteria comunale, mediante la stipula, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, di una convenzione tra il Comune e la Città Metropolitana di Messina.

Di approvare lo schema di convenzione contenente i patti, condizioni e modalità che regolano i rapporti tra le parti, nel testo che si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di stipulare con il Comune e la città Metropolitana di Messina la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale .

Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Interno-Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla sezione regionale dell' Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura – UTG Palermo , per quanto di rispettiva competenza.


Dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva.

IL SINDACO METROPOLITANO
(Dott. Federico BASILE)



VISTO

Il Vice Serretario Generale
(Avv. Anna Maria TRIPODO)



OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina per l'Ufficio di Segreteria Generale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Messina, 25.10.2022

IL DIRIGENTE

di Tripodo
Avv. Anna Maria TRIPODO

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile

Messina, _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Messina, 25/10/2022

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 25/10/2022 il Funzionario

IL DIRIGENTE F.F. della 2ª DIREZIONE
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)

Nulli

Ai sensi del D.Lgs n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina, _____


IL DIRIGENTE F.F. della 2ª DIREZIONE
(Dott.ssa Maria Grazia Nulli)

Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitanano

n. 18 del 12 DIC. 2022

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina per l'Ufficio di Segreteria Generale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario ad Acta

(Dott. Vincenzo Raitano)

Il Segretario Generale

(Rossana Carrubba)


Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, 12 DIC. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE


Rossana Carrubba

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA E IL COMUNE DI MESSINA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

L'anno duemilaventidue , addì..... del mese di..... in Messina e nella sede della Città Metropolitana di Messina, via n.....,

TRA

la Città Metropolitana di Messina nella persona del Sindaco metropolitano, Federico Basile , nato a Messina , che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.....);

e

il Comune di Messina nella persona del Vice Sindaco del Comune capoluogo, Salvatore Mondello, nato a il che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.);

PREMESSO

- che la Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2012, e ss. mm. ii., recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", ha istituito i Liberi consorzi e le Città metropolitane
- che la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- che, ai sensi della medesima legge, art. 13 comma 1, il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo;
- che in base all'esito della consultazione elettorale del 12 giugno 2022 in data 16 giugno 2022 è stato proclamato eletto il Sindaco del Comune di Messina dott. Federico Basile e, dunque il Sindaco del Comune di Messina automaticamente ex lege ha assunto anche il ruolo di Sindaco metropolitano per il mandato amministrativo 2022-2027;
- che, al comune come anche alla Città Metropolitana viene riconosciuta la capacità auto-organizzativa nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;

- che in relazione alla Città metropolitana l'art. 21 della legge istitutiva disciplina la figura del segretario degli enti di area vasta stabilendo che " *Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.*

- che l'art.3 della legge 15/2015 prevede che lo statuto degli enti di aria vasta disciplini i rapporti tra i comuni compresi nel territorio della Città metropolitana, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

- che lo strumento della convenzione rappresenta lo strumento tipico per regolare le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie con cui i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa , per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina intendono dar luogo a una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario generale, così da conseguire il duplice vantaggio in termini di efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni e risparmi di spesa;

- che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e che tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.

- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

-che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale

1) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n.....assunta dal Commissario in sostituzione del consiglio metropolitano di Messina in data

- con deliberazione n..... assunta dal Consiglio Comunale di Messina in data

tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli enti si convenzionano per avvalersi della figura del medesimo Segretario Generale alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere una maggior efficienza nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi e un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – Ente capo convenzione

La Città Metropolitana assume la veste di capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.

Al Sindaco Metropolitan capo convenzione compete la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 3 - Titolarità dell'ufficio

Il Segretario è individuato nel Segretario titolare della Città metropolitana.

ART.4 - Modalità di svolgimento del servizio

Il Segretario Generale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze degli enti stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Segretario in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dal/dai Vicesegretario/i individuati tra i vicesegretari rispettivamente in servizio presso ciascuno dei due enti convenzionati.

ART. 5 - Trattamento economico del Segretario

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Sindaco determina gli obiettivi per i due enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

ART. 5 - Rapporti finanziari e gestione del rapporto di lavoro

I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni rese presso ciascuna amministrazione, secondo le seguenti misure: 60% della spesa sarà a carico del Comune ed il 40% della spesa sarà a carico della Città metropolitana.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dal Comune, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana. Il Comune invierà semestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel semestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

3 Il Comune potrà chiedere, semestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso. La Città metropolitana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro sessanta giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Sindaco Metropolitano ponendo le eventuali spese a carico dell'ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte.

ART. 6 - Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata pari al mandato del Sindaco Metropolitano, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, cessando la propria vigenza al sessantesimo giorno dalla proclamazione del Sindaco.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata da comunicare all'altro ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorso un mese dalla comunicazione.

ART. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

Copia della presente convenzione, corredata dagli atti di approvazione degli organi di governo dei rispettivi enti, sarà trasmessa all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto .

Il Sindaco Metropolitano

Il Vicesindaco del comune di Messina